

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 669

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.
Impresa di pesca "VISCA GIORGIO" proprietaria/armatrice
del motopeschereccio "ROSAMARY" iscritto al R.NN.MM.
e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado n. 1MN
- 2331.**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CACCIA E RISORSE ITTICHE

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2014, prot. n. SCPA/11.5/7655 dd. 30.01.2014, presentata dal sig. VISCA GIORGIO, titolare dell'omonima impresa di pesca con sede in Grado (GO) in via Abruzzo, n.6 ed iscritta al n. 924 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha richiesto l'autorizzazione di poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "ROSAMARY" iscritto al n. 2331 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, di cui la Società sopra citata è armatrice;

Vista la Dichiarazione per la prova pratica di stabilità per l'unità da pesca in questione rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Ancona con n. 2012/AN/01/746/4 del 16.11.2012;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale, ai fini dell'Annotazioni di sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo rilasciata in data 16 novembre 2012 con n. 2012/AN/01/746/3 con validità fino al 30.10.2015;

Visto il certificato Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo n. 2013/4058 del 27.06.2013 rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado con validità fino al 30.10.2015;

Vista la Licenza di pesca N. ITA000028675/1, rilasciata all'impresa di pesca "VISCA GIORGIO" iscritta al n. 924 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "ROSAMARY" iscritto al n. 2331 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n. U.0003725.21 del 21.02.2014, con la quale si esprime parere positivo per l'esercizio dell'attività di pesca-turismo da parte del richiedente Visca Giorgio con l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle annotazioni di sicurezza n. 2013/4058 d.d. 27.06.2013 rilasciata dalla Capitaneria di porto di Monfalcone e relativa dichiarazione RINA di Ancona d.d. 16.11.2012 con n. 2012/AN/01/746/3;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

1. L'impresa di pesca "VISCA GIORGIO", in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "ROSAMARY" iscritto al n. 1MN 2331 del R. NN.MM. e GG. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, è **autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca-turismo** con l'unità medesima nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste;
 - c) in navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa nazionale;
 - d) **limitatamente al periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2014;**
 - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
 - f) **il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro 10 (dieci);**
 - g) applicando le tariffe contenute nell'istanza indicata in premessa: da € 30 (trenta) minimo a € 50 (cinquanta) massimo per l'intera giornata per persona.
 - h) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.
2. La presente autorizzazione è valida fino al 31.10.2014 ed è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, li **25 FEB. 2014**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- Marina Bortotto -



RAF/AF

Udine, li **25/2/2014**